



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
  - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
  - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
  - Socio Fondatore AssoProfessioni
  - Socio UNI
  - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- 
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Presidenza Nazionale  
tel./fax 099 7304810  
presidenza.nazionale@iltributarista.it

## **Oggetto: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (Atto Governo n. 105)**

È con grande responsabilità che la nostra Associazione riceve l'invito ad esprimere suggerimenti e proposte sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale – atto del Governo n. 105.

Avendo preso visione del testo del provvedimento, ci permettiamo di portare all'attenzione della Commissione alcune proposte ed alcuni suggerimenti in merito al titolo I, relativo alle disposizioni in materia di procedimento accertativo, e rispetto al titolo II, relativo alla disciplina del concordato preventivo biennale.

### **I. Titolo I – disposizioni in materia di procedimento accertativo**

Per quanto **concerne il titolo I recante disposizioni in materia di procedimento accertativo**, la nostra Associazione ritiene di fornire alcuni suggerimenti in merito alle previsioni di cui all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo:

- **Art. 1, comma 1, lettera d) – introduzione del nuovo articolo 5 quater al D. Lgs 218/1997 (Adesione ai verbali di constatazione)**

Per quanto riguarda il nuovo articolo 5 quater, introdotto al d.lgs. 208/1997 dalla lettera d) dell'articolo 1 del decreto in esame, lo stesso al comma 2 recita: *“L'adesione di cui al comma 1 può avere esclusivamente ad oggetto il contenuto integrale del verbale di constatazione.”*

In merito, si suggerisce di prevedere che il verbale di constatazione possa essere definito anche parzialmente con riferimento alla singola imposta fornendo al contribuente la possibilità di aderire, ad esempio, per la parte relativa alle imposte dirette e non per l'IVA.

Questo perché l'applicazione normativa relativa alle diverse tipologie di tributo, può, per una valutazione del contribuente e dei suoi consulenti, essere stata contestata correttamente da parte dell'amministrazione finanziaria per una data imposta, ma non per un'altra.

- **Art. 1, comma 2, lettera b) – introduzione del nuovo articolo 38 bis (Atti di recupero) al D.p.r 600/1973**

Rispetto all'introduzione dell'articolo 38 bis al D.p.r 600/1973 la nostra Associazione suggerisce di diversificare il trattamento a seconda che si tratti di crediti di imposta non spettanti rispetto a quelli inesistenti.

Il credito di imposta si definisce non spettante laddove il contribuente, pur nell'intento di rispettare il dettato normativo, commette degli errori di qualificazione o quantificazione dello stesso.

Viceversa, inesistente è il credito prettamente inventato con violazioni delle scritture contabili, con false fatturazioni, in assenza di documentazione a supporto dello stesso.

Per questo suggeriamo di diversificare anche i termini di accertamento, lasciando invariati quelli per i crediti inesistenti, pari a otto anni e attenersi a quelli ordinari per i crediti non spettanti, dove l'eventuale violazione è meno grave.

Per sottolineare la sostanziale differenza tra il credito non spettante e il credito inesistente possiamo prendere come esempio le recenti normative sul credito di imposta per i consumi energetici. Un errore di calcolo sulla possibilità di utilizzazione di un credito di imposta per i consumi energetici è sicuramente un credito non spettante ma non inesistente.

Per questo riteniamo che la normativa di riferimento per il credito non spettante o inesistente vada differenziata.

- **Art. 1, comma 2, lettera d) – introduzione del nuovo articolo 60-ter (notificazione e comunicazioni al domicilio digitale) al d.p.r 600/1973**

Per quanto riguarda l'art. 60 ter, come già evidenziato in precedenti audizioni, suggeriamo di eliminare per tutte le forme di notificazione il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società Info Camere S.p.a, nel qual caso la casella di posta certificata risulti satura, oppure se il domicilio digitale non risulti valido.

Per molti contribuenti è sempre stato difficoltoso accedere all'area riservata della CCIAA, per scaricare l'atto oggetto di notifica e, pertanto, si valuta come opportuno sostituire tale forma di deposito con il deposito dell'atto firmato digitalmente (per attestare la data certa), all'interno del cassetto fiscale del contribuente.

Il cassetto fiscale è divenuto uno strumento molto utilizzato dai contribuenti e molti professionisti della consulenza fiscale tributaria hanno ricevuto delega da parte dei contribuenti per accedere al loro cassetto fiscale per effettuare i relativi controlli.

## **II. Titolo II - Concordato preventivo biennale**

Il concordato preventivo biennale è un istituto innovativo e di rilevante importanza, inserito all'interno del nostro ordinamento fiscale. Appreziamo in via generale l'impianto di innovazione normativa per quanto riguarda tale adempimento collaborativo ma suggeriamo alcuni correttivi per rendere lo strumento più efficace.

Per prima cosa, riteniamo troppo rigidi i criteri per poter aderire al concordato preventivo biennale e poco attrattive le condizioni di favore che questo Istituto mette a disposizione dei contribuenti che vi accedono.

Inoltre, riteniamo troppo brevi i tempi con cui il contribuente deve accettare la proposta del fisco, attualmente disciplinata in cinque giorni.

Per quanto riguarda le rigide condizioni di accesso, suggeriamo all'Onorevole Commissione di valutare l'estensione del nuovo istituto anche ai contribuenti che non raggiungono un punteggio di affidabilità fiscale pari a 8. Gli indici di affidabilità fiscale, essendo elaborazioni statistiche e coadiuvate dall'intelligenza artificiale, sono soggette a margini di errore e, pertanto, tali elaborazioni potrebbero escludere alcuni contribuenti che invece potrebbero rientrare a pieno titolo nel concordato biennale.

Per tale motivo suggeriamo che anche i contribuenti che raggiungono un indice di affidabilità fiscale pari a 6 possano beneficiare del concordato biennale. Con tale parametro si potrebbe compensare la probabilità di errore degli indici di affidabilità fiscale.

Altra ipotesi migliorativa potrebbe essere quella di offrire ulteriori premi ed incentivi a chi aderisce al concordato biennale.

Il concordato biennale, nella versione attuale, non esonera dagli adempimenti fiscali ordinari, quali la tenuta della contabilità e gli adempimenti dichiarativi.

Si reputa pertanto opportuno prevedere l'esonero del contribuente che aderisce al concordato biennale dalla tenuta delle scritture rilevanti ai fini fiscali e la sostituzione della dichiarazione dei redditi con una semplice comunicazione telematica da cui si evinca che il contribuente ha usufruito del concordato preventivo annuale.

Inoltre, al fine di favorire il ricorso a tale istituto biennale, si ritiene utile la possibilità di sospendere l'invio dei dati necessari alla compilazione delle pagelle fiscali. Tali dati potrebbero essere inviati cumulativamente una volta decorso il biennio di accordo. Sicuramente un incentivo per il contribuente è poter essere dispensato dai troppi adempimenti formali una volta che si è accettato e definito il patto con il fisco.

Per quanto riguarda il termine entro il quale il contribuente deve accettare la proposta del fisco, suggeriamo di portarlo a 30 giorni lavorativi. Questo in quanto bisogna tenere in considerazione che saranno i professionisti a dover valutare, di concerto con il contribuente, la proposta del fisco e gli stessi professionisti saranno chiamati a valutare molteplici proposte che richiedono tempo e riflessione.

A disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento, si ringrazia per l'attenzione.

Il Presidente Nazionale

Roberto Falcone

